

Irap: si paga o non si paga? L'enigma continua

Filippo Mele

Sul pagamento o meno della tassa da parte dei Mmg non c'è chiarezza neanche dagli organi preposti a farla. Così i sindacati avanzano la proposta dell'opportunità di mettere nero su bianco nel prossimo ACN la specificità del rapporto di lavoro del Mmg che lo escluderebbe dall'onere del tributo

Un enigma si aggira per gli studi dei Mmg italiani. Il suo nome è Irap, un balzello, tra gli innumerevoli, che colpisce al 3.9% il valore netto della produzione delle imprese. Tra le attività produttive sono state inserite anche quelle dei medici liberi professionisti. In tale ambito, il particolare rapporto lavorativo dei Mmg, liberi professionisti parasubordinati, non poteva non creare problemi. C'è stato chi ha cominciato legittimamente a chiedersi se l'attività del proprio studio di Mmg si poteva equiparare a un'impresa che produce beni. Ma si saranno detti che il Mmg è un professionista che opera nel proprio studio, dotato di apparecchiature indispensabili per curare i pazienti che lo hanno scelto secondo quanto definito nell'Acn, per il quale è pagato a quota capitaria, con numero di assistiti ed emolumenti prestabiliti. Forti di queste deduzioni alcuni hanno chiesto il rimborso di quanto pagato. Altri hanno smesso di pagare. Altri ancora hanno continuato a farlo. I contenziosi con l'Agenzia delle Entrate sono così aumentati perché sulla questione non c'è chiarezza. Alcune Commissioni Tributarie provinciali, hanno risposto in un senso, altre in un altro. Le stesse sentenze della Cassazione nel merito, non sono univoche. Così i sindacati di categoria hanno convenzionato studi legali per dirimere la questione.

■ Due fatti nuovi

Secondo lo studio legale, incaricato dalla Fimmg, la circolare n. 45 del 13 giugno 2008, dell'Agenzia delle Entrate su "Assoggettabilità all'Irap degli esercenti le arti e le professioni" rappresenta una svolta nel superamento da parte dell'amministrazione di un atteggiamento

intransigente verso uno più pragmatico. La circolare cioè, cerca di risolvere la controversia scaturita da una sentenza della Corte costituzionale del 2001 in cui si concludeva: "I lavoratori autonomi sono tenuti a pagare l'Irap solo nel caso in cui, per potere esercitare la loro attività dispongano, di una organizzazione autonoma". Sul significato di organizzazione autonoma la Corte affidò il compito di stabilirlo al legislatore che, però, non lo ha mai fatto. Sono stati i giudici tributari che nelle numerose pronunce sui ricorsi dei lavoratori autonomi hanno, caso per caso, tracciato i confini di un'organizzazione che per articolazione avrebbe potuto giustificare l'assoggettamento all'imposta. Per cui, secondo la circolare dell'Agenzia "non è più sostenibile l'assoggettamento generalizzato all'Irap degli esercenti arti e professioni". Ma per i legali della Fimmg, tale pronunciamento non risolve fino in fondo il problema per i Mmg per i quali "non esiste alcuna dimensione capace di attribuire all'organizzazione potenza tale da ampliare in termini economicamente rilevanti le loro capacità produttive". Se un medico di medicina generale, cioè, assume una segretaria o un'infermiera (con incentivi da parte del Ssn) lo fa non per guadagnare di più (il massimale è prestabilito) ma per migliorare l'offerta di servizi. Ne deriva, per lo studio legale, che "il presupposto dell'autonomia dell'organizzazione per i Mmg non esiste mai". I Mmg quindi non sono assoggettabili all'Irap.

A ciò bisogna aggiungere una sentenza della Corte di Cassazione datata 8 agosto 2008 con cui un medico di medicina generale ha ottenuto il rimborso dell'Irap perché non autonomamente organizzato.

Nella sentenza si legge che l'Irap si pa-

ga nel caso in cui "il contribuente impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile o si avvalga di dipendenti". Da tale sentenza si deduce che se un medico di famiglia non ha dipendenti non deve pagare l'Irap. Malgrado questi due fatti, occorre capire se, quanti si trovano nelle condizioni del collega che ha fatto ricorso, debbano attuare la stessa procedura o se le Agenzie delle Entrate periferiche si uniformeranno alla circolare n. 45 e alla sentenza dell'8 agosto. Resta comunque aperta la questione per chi ha dipendenti.

■ La proposta della Puglia

Nel frattempo un'idea è venuta alla Fimmg Puglia che, nell'atto di sottoscrivere l'Accordo regionale, ha fatto inserire una specifica sul ruolo giuridico del Mmg. "Non v'è dubbio - ha scritto il segretario regionale **Filippo Anelli**, a quello nazionale, **Giacomo Milillo** - che il rapporto che lega i Mmg al Ssn è quello di lavoro parasubordinato, avente il carattere di collaborazione coordinata e continuativa come in numerose sentenze della Suprema Corte. Ribadire questo aspetto nel nuovo Acn potrebbe essere un tassello a nostro favore nella vicenda dell'esenzione dall'Irap. Fondamentale sarebbe anche specificare nell'Acn che l'organizzazione dell'assistenza primaria non è legata a scelte autonome del medico, ma rientra in un sistema codificato che egli non può modificare e nel quale deve prestare la propria opera professionale".

Codifica che sancirebbe in maniera inequivocabile la non assoggettabilità del medico di medicina generale all'Irap. Malgrado ciò, parafrasando Dante, possiamo dire che i Mmg continuano a essere "tra color che son sospesi".